



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/12/2019

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08. 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016";

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
3. rientrino in quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
4. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
5. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
6. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società, di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
7. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
8. necessità di aggregazione di società, aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti, di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 11 del T.U.S.P. “alla razionalizzazione periodica, di cui all'[art. 20](#), si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12.2014, n. 190, approvato con Decreto Sindacale del 31.03.2016;

ESAMINATA la deliberazione di C.C. n. 34 del 28.09.2017 - esecutiva ai sensi di legge -, con la quale veniva approvato il piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Cisano sul Neva, nell'ambito del quale veniva mantenuta la partecipazione diretta nella T.P.L. Linea S.r.l. e in ATA – Azienda Tutela Ambientale – S.p.a., ai sensi di quanto prescritto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione di C.C. n. 34 del 28.09.2017 veniva confermata la procedura di liquidazione del “*Depuratore Ingauno - S.C. A R.L. in liquidazione*”, tuttora in corso;

VISTA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2018 relativa all'analisi dell'assetto organizzativo delle partecipazioni del Comune di Cisano sul Neva per l'anno 2019;

VISTO ad oggi l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui questo Ente detiene partecipazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi del succitato art. 20 del T.U.S.P., non risultano in capo al Comune di Cisano sul Neva partecipazioni, per le quali si renda necessario un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06.11.2012, n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RILEVATO che, non essendo mutato il quadro inerente le partecipazioni azionarie di questo Ente rispetto al 29.09.2017, data di approvazione del piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati dal Comune di Cisano sul Neva, non si rende necessaria l'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti favorevoli n. , contrari n. , resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. Consiglieri presenti, di cui n. votanti e n. astenuti,

DELIBERA

1. di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 07.08.2015 n. 124 (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui questo Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;

2. di DARE ATTO che, ai sensi dei succitati artt. 20 e 24 del T.U.S.P., non risultano, in capo al Comune di Cisano sul Neva, partecipazioni per le quali si renda necessario un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

3. di MANTENERE, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni dirette:

⇒ T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 0,134%

⇒ ATA – Azienda Tutela Ambientale – S.p.a. quota di partecipazione ente 0,50%;

4. di DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di COMUNICARE al Ministero dell'economia e delle finanze l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

7. di INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P.;

8. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.